

Disegno di legge: "Modifiche e variazioni alla legge 4/7/1974 n. 22"

Emendamento sostitutivo dell'art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al capitolo 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 "Fondi da destinare alle provincie di BA - BR - FG - LE e TA per l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe - L.R. 22/1974".

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.

Prot. n. 3695/53/6^

Bari, li 21.10.77

e,p.c.

Ill.mo Sig. Presidente
1^ Commissione Permanente
S E D E

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale Pugliese
S E D E

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla L.R.
22/74".

Con riferimento alla nota n. 0064 del 12.10.77 si fa presente che questa Commissione, già in sede di prima approvazione del disegno di cui trattasi, espresse il parere, peraltro esplicitato nell'articolato, che gli effetti della legge dovessero decorrere dal 1° gennaio 1977. Anche a norma dell'art. 2 della legge 335/1976 i problemi di copertura della spesa sono cosa diversa dagli obiettivi che le leggi intendono perseguire. Per cui le spese connesse all'attuazione della legge in corso di approvazione, possono in differentemente gravare sul bilancio 1977 oppure su quello del 1978.

Infatti il Governo della Repubblica nulla ha obiettato su quella parte dell'articolato approvato dal Consiglio Regionale che poneva a carico del Bilancio 1978 gli oneri derivanti dal Disegno di legge in questione.

Per questo motivo si ritiene infondata la tesi per la quale "permanendo invece il rinvio dell'esercizio finanziario 1978 la legge va riproposta in sede di bilancio di previsione 1978". Tale avviso risulta infatti contrastante con quanto disposto dall'art. 2 della legge 335/76 e dall'art. 18 - 1° comma della L.R. n. 17/1977.

Pertanto questa Commissione si è limitata a precisare all'art. 4 del disegno di legge che la spesa graverà sul capitolo 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 il quale reca la necessaria disponibilità per il fatto che in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio lo stanziamento previsto risultò pressochè raddoppiato rispetto

dra. Juncione

ca Juncione %


allo scorso anno, proprio in considerazione delle modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 22/74 che allora erano in itinere.

Per tale motivo non si pone il problema di proporre alcuna variazione. Tale problema si porrà eventualmente solo a verifica avvenuta degli impegni assunti con provvedimenti amministrativi ed in sede delle variazioni di assestamento del bilancio 1977.

Si trasmette, quindi, in allegato il disegno di legge in oggetto, fiduciosi che codesta Commissione voglia esprimere il parere ex art. 19 del Regolamento, anche alla luce dei chiarimenti testè forniti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Giovanni Dionardo)



Consiglio Regionale della Puglia

COMMISSIONE SICUREZZA SOCIALE

Il Presidente

Bari, 28 settembre 1977

Prot 134/6

AI
Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E


In esito alla lettera del 25/8/77 n. 2988 si comunica che la 6^a Commissione Consiliare nella seduta del 23/9 u.s. ha riesaminato ^{la legge regionale} ~~il D.R.~~ "Modifiche e variazioni alla L.R. 4/7/74 n. 22" eliminando dal testo i punti che avevano determinato il rinvio del Governo.

Si trasmette in uno ^{alla legge regionale} ~~al Disegno di Legge~~, la relazione del Presidente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Dott. G. Di Iorio)

di Iorio



di Iorio

Signor Presidente, signori Consiglieri,

Ritorna al riesame del Consiglio regionale la legge già approvata da questa assemblea nella riunione del 28.7.1977, relativa a modifiche e variazioni alla legge regionale n. 22 del 4.7.1974, con la quale venivano delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni Amministrative in materie di assistenza ai minori e agli anziani.

La legge ci è stata rinviata dal Commissario governativo col rilievo che la Regione "nel deferire al giudice tutelare il compito di esprimere il parere preventivo sui ricoveri di urgenza dei minori disposti dal sindaco, esorbita dalla sfera di competenza regionale, in quanto attribuisce unilateralmente compiti ad organi dello Stato".

Sul rilievo mosso alla Regione, la 6^a Commissione è parere che si potrebbe aprire con il Governo nazionale un confronto, in quanto è già nei compiti affidati dalla legge statale al giudice tutelare di disporre ricoveri di minori e quindi la legge regionale non faceva altro che confermare e ribadire una disposizione già vigente senza esorbitare in alcun modo dai propri compiti.

Tuttavia, poichè la legge in esame presenta altre esigenze urgenti ed inderogabili, la 6^a Commissione propone la riapprovazione del provvedimento eliminando dall'art. 1 gli ultimi due comma, che erano aggiuntivi all'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 e che sono stati motivi del rilievo del Commissario di Governo.

(Giovanni Dilonardo)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

"MODIFICHE E VARIAZIONE ALLA LEGGE 4.7.1974, N. 22"

ART. 1

L'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 è così modificato:

il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

"Dal 1°/1/1977 la retta di ospitalità di cui al punto "a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di £. 4.000 giornaliera.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%".

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in £. 2.200".

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo di £. 2.000 giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a £. 4.000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all'art.154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, numero 773".

ART. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole:

"con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Provincie, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile.

ART. 3.

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma:

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Provincie, su segnalazione dell'Assessorato regionale provvederà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempimento surrichiamato".

ART. 4

Gli artt. 14 e 15 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978".